

La compensazione delle spese nei rimborsi chiesti eviterebbe al contribuente una completa disfatta

 a cura di Luigi Ferrajoli

La sentenza della Corte di giustizia delude le aspettative di rimborso maturate dai contribuenti italiani nel corso della lunga vicenda che ha visto i giuristi cimentarsi sul tema della compatibilità dell'Irap con le previsioni dell'articolo 33 della sesta direttiva Iva.

ASPETTATIVE DISATTESE

Interpretazioni mirate sulla bocciatura. Ricordiamo che tali speranze erano state rafforzate dapprima dalle conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs, che nel 2005 aveva indicato la via diametralmente opposta rispetto all'odierna decisione, ossia il contrasto tra il tributo nazionale e la norma comunitaria suddetta, pur ritenendo necessaria una scelta di limitazione degli effetti nel tempo dell'eventuale pronuncia favorevole ai contribuenti, onde limitare l'impatto pratico che la sentenza avrebbe potuto avere.

Nelle nuove conclusioni depositate il 14 marzo 2006 dall'Avvocato generale Stix-Hackl, succeduto nel ruolo, il giudizio sulla sostanza delle cose rimase altrettanto inalterato, rafforzando le valutazioni circa gli effetti nel tempo dell'attesa decisione, ma alimentando in ragione di tale particolare profilo di approfondimento le aspettative circa la ritenuta inevitabile declaratoria di incompatibilità. Venne individuata, in particolare, la data del

17 marzo 2005 come lo "spartiacque" che avrebbe potuto dividere la platea dei soggetti che avessero presentato istanza per il rimborso, tra i meritevoli di accoglimento e i destinatari di un diniego. Chi avrebbe richiesto dopo detto termine il rimborso lo avrebbe fatto, a parere del-

stata oggi superata e mortificata da una sentenza che asserisce la compatibilità dell'Irap con il sistema dell'Iva proprio della Comunità europea, non recependo alcunché della dotta disquisizione operata dagli Avvocati generali e dai giuristi in genere circa la fondatezza della questione pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'articolo 234 Ce dal giudice del rinvio (Commissione tributaria provinciale di Cremona) con l'ordinanza 9 ottobre 2003.

La richiesta di ripetizione dell'indebito, operata in tempi diversi dai contribuenti italiani, taluno più solerte, talaltro aggregandosi ai precursori della richiesta di rimborso del tributo in un tempo successivo a quello in cui la problematica aveva assunto caratteri di notorietà, non porterà quindi alcun risultato.

La Corte di giustizia è riuscita di fatto a stupire tutti gli interpreti della materia con una decisione povera di contenuti giuridici, ben lontana dal motivare a contrario tutte le profonde conclusioni cui erano giunti gli Avvocati generali e dall'illustrare il perché di una decisione che certamente sortisce il solo effetto politico di non creare patemi ulteriori alle casse dello Stato.

Ciò senza neppur distinguere in categorie i contribuenti più solerti nella richiesta di restituzione dai meno tempestivi, che comunque avrebbero trovato come barriera anche il termine di

LA CORTE DI GIUSTIZIA
È RIUSCITA DI FATTO
A STUPIRE GLI INTERPRETI
DELLA MATERIA CON
UNA DECISIONE POVERA
DI CONTENUTI GIURIDICI,
SENZA SOFFERMARSI
SULLE CONCLUSIONI
CUI ERANO GIUNTI
GLI AVVOCATI GENERALI

l'estensore delle conclusioni, con intento speculativo, emulando il comportamento di altri, una volta noti gli orientamenti e i possibili sviluppi della vicenda.

Era stato anche precisato che l'incompatibilità dell'Irap non avrebbe potuto essere fatta valere prima del periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale la Corte di giustizia avesse pronunciato la sentenza, ossia dal 1° gennaio 2007.

ASSOLUZIONE INASPETTATA

Compatibilità accertata. In realtà ogni possibile previsione è

▶ POSIZIONI SOGGETTIVE DEI CONTRIBUENTI

- *Contribuenti che abbiano presentato istanza di rimborso dell'imposta versata o impugnato il diniego o il silenzio-rifiuto prima del 17 marzo 2005:*
tali soggetti si vedranno rigettare i ricorsi radicati di fronte al giudice tributario nazionale.
- *Contribuenti che abbiano presentato istanza di rimborso dell'imposta versata dopo il 17/3/2005, anche se abbiano impugnato il diniego o il silenzio-rifiuto dinanzi al giudice nazionale:*
idem.
- *Contribuenti che non abbiano versato l'imposta:*
non avrebbero comunque avuto alcuna possibilità di vedersi riconoscere la non debenza dell'imposta, che sarebbe iscritta a ruolo come dovuta con in aggiunta sanzioni e interessi.

prescrizione del diritto al rimborso delle imposte erroneamente versate, fissato in 48 mesi dalla data di versamento, dall'articolo 38 del Dpr 602/1973.

Viene, invece, così esclusa l'intera platea di istanti e ricorrenti dal conseguimento del rimborso.

Tanto chi abbia proposto ricorso avverso il diniego espresso o tacito della restituzione del tributo innanzi le Commissioni tributarie, quanto chi sia rimasto alla mera presentazione dell'istanza di rimborso agli uffici dell'Agenzia delle entrate non seguita da gravame non potrà aspirare a nessun "ritorno" dell'Irap versata.

I contribuenti che avessero promosso istanze amministrative anteriormente alla data (17 marzo 2005) individuata quale eccezione alla preclusione generale relativa all'invocazione del diritto al rimborso per tutti gli esercizi tributari antecedenti alla sentenza della Corte o in corso al-

l'atto dell'emanazione della stessa erano invece stati muniti di rafforzate aspettative dalla lettura (finanche restrittiva) dell'Avvocato Stix-Hackl, che nella propria visione del problema aveva finanche rilevato come non dovesse porsi alcuna disparità di trattamento tra «chiunque abbia agito in giudizio o abbia promosso un equivalente ricorso amministrativo anteriormente al 17 marzo 2005». Poiché nel nostro sistema nazionale la presentazione dell'istanza in via amministrativa è pregiudiziale al ricorso giurisdizionale, si riteneva che sia gli istanti in via amministrativa sia i ricorrenti potessero far valere il loro diritto.

RIMBORSI PRESENTATI

Destino dei contenziosi. La sorprendente pronuncia della Corte ha invece smentito ogni ipotesi formulata, adottando un indirizzo totalmente negativo del problema.



TESTI UNICI ON LINE

www.guidanormativa.ilssole24ore.com

Sulla home page del sito internet di «Guida Normativa-Il Sole 24 Ore», nell'area **DOSSIER**, sono disponibili i Testi unici fiscali su Imposte dirette, Iva e Accertamento (Dpr 917/1986, 633/1972 e 600/1973), nella versione aggiornata con le ultime novità.

Se la Corte europea avesse distinto tra la posizione dei più celeri rispetto ai soggetti ritenuti speculatori del rimborso, in quanto aggregatisi all'ultimo momento alla carovana dei richiedenti la ripetizione del tributo non dovuto, in ogni caso vi sarebbero stati argomenti per continuare a insistere dinanzi al giudice nazionale.

Il rimborso delle imposte non è infatti "concessione graziosa" dello Stato e il diritto alla restituzione delle imposte è un diritto riconosciuto dalla Carta costituzionale: il rimborso deve essere effettuato in un termine "ragionevole" e deve consistere nella piena reintegrazione patrimoniale, a prescindere dai criteri che la Corte di giustizia avrebbe potuto individuare per distinguere i contribuenti.

La negazione totale di qualsivoglia violazione alla normativa comunitaria nel prelievo Irap vanifica invece ogni possibilità.

Ed è agevole quindi valutare oggi quale sarà la sorte dei contenziosi tributari radicati dinanzi ai giudici nazionali in conseguenza della pronuncia della Corte sulla questione pregiudiziale relativa all'articolo 33.

Attenzione sulle spese processuali. Non rimane che sperare nella compensazione delle spese di lite, atteso che le ragioni per affrontare fondatamente il contenzioso erano comunque esistenti e legittimate dalle conclusioni degli avvocati generali presso la Corte. Una diversa soluzione, tendente alla condanna al pagamento delle spese processuali, dovrebbe essere motivata, altrimenti si aprirebbe la possibilità di un appello sull'ingiustificata condanna alle sole spese, il che oltre al danno implicherebbe anche la beffa! ■